Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 25 luglio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1973, n. **429.**

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Teramo ad acquistare una porzione di immobile.

N. 429. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Teramo viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 20.000.000 una porzione di immobile sito in Teramo, via C. Battisti, 5, rappresentata da parte del piano scantinato e dal primo piano, dall'intero piano terreno, da un cortile interno e dall'area scoperta intorno all'edificio, di proprietà dei signori Dina e Alfredo Pallotti come da rogito per notaio Mario Quartapelle di Teramo, rep. n. 12829 del 28 febbraio 1962.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 17. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **430.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio abate, in Polignano a Mare.

N. 430. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Monopoli in data 1° novembre 1970, integrato con dichiarazione del 15 maggio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio di Padova, in Polignano a Mare (Bari). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 13. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **431.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Michele e Caterina e dei SS. Simeone e Giuda, nel comune di Pescaglia.

N. 431. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lucca in data 25 maggio 1972, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia dei SS. Michele e Caterina, in frazione Colognora Val di Roggio con quella dei SS. Simeone e Giuda, in frazione Vetriano del comune di Pescaglia (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 15. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **432.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Vittoria.

N. 432. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ragusa in data 28 aprile 1972, integrato con due dichiarazioni dell'8 maggio 1972, relativo all'erezione della parrocchia dello Spirito Santo, in contrada Tagliariccio-Maritaggi del comune di Vittoria (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 14. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1973, n. **433.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare la donazione di due immobili.

N. 433. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta con atto del 2 maggio 1969, n. 247189 di repertorio, a rogito dott. Carlo Emiliano Verde, notaio in Genova, dal sig. Riccardo Parodi, consistente in numero due villini, siti in Rovegno (Genova) e precisamente: *a*) « villino C » sito in Casanova di Rovegno, località Confernasca, composto di quattro camere, cucina, bagno e circostante terreno; il tutto riportato al nuovo catasto terreni di Rovegno al foglio n. 85, mappale 373-*c*, per una superficie di mq. 81; *b*) « villino E » sito in Casanova di Rovegno, località Confernasca, composto di quattro camere, ingresso, cucina, bagno e cantina, con locale al piano strada adibito ad autorimessa e circostante terreno; il tutto riportato al nuovo catasto terreni di Rovegno al foglio n. 85, mappale 359, partita 4909, di mq. 228.

La donazione comprende, inoltre, i seguenti immobili siti in comune di Rovegno, frazione Casanova: 1) appezzamento di terreno della superficie di circa mq. 811, riportato al nuovo catasto terreni del comune di Rovegno alla partita 6475, foglio n. 82, mappale 333, seminativo 3°, di mq. 811; 2) appezzamento di terreno della superficie di circa mq. 862, riportato al nuovo catasto terreni del comune di Rovegno, alla partita 4768, foglio n. 82, mappale 330/*a*, seminativo 4°, di mq. 862; 3) appezzamento di terreno della superficie di circa mq. 883, riportato al nuovo catasto terreni del comune di Rovegno, alla partita 4768, foglio n. 82, mappale 334, seminativo 3°, di mq. 883; 4) appezzamento di terreno della superficie di circa mq. 796, riportato al nuovo catasto terreni del comune di Rovegno, alla partita 4909, foglio n. 85, mappale 104 e 105 sub *a*, di mq. 796.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1973.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 148, concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 15 della legge sopracitata nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto predetto e, in particolare, il comma primo dell'articolo medesimo;

Visto il proprio decreto 4 luglio 1970, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'istituto soprammenzionato;

Vista la comunicazione telegrafica in data 8 marzo 1973, con la quale la Confederazione nazionale coltivatori diretti ha designato il geom. Leandro Giacomini quale membro del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo in rappresentanza degli agricoltori ed in sostituzione dell'avv. Vito Palermo, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione dell'organo;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il geom. Leandro Giacomini è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza degli agricoltori ed in sostituzione dell'avvocato Vito Palermo, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1973

LEONE

COPPO — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 289

(9689)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1972.

Sostituzione di un membro della commissione di cui allo art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla predetta legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente l'integrazione degli stanziamenti previsti dalle predette leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1968 relativo alla costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1968, registro n. 5 Sanità, foglio n. 24;

Vista la nota n. 2849 del 6 novembre 1972 con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue propone quale proprio rappresentante in seno alla commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 il dott. Walter Lorenzi, in sostituzione del dott. Avandino Salsi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Walter Lorenzi sostituisce il dott. Avandino Salsi nella commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, quale rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 novembre 1972

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 388

(9864)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1972.

Nomina di un componente il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale viene istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento di detto comitato, che fissa, all'art. 3, in un quinquennio la durata in carica dei suoi componenti;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 10 febbraio 1969, con il quale è stato provveduto alla nomina dei detti componenti per il quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974;

Considerato che il dott. Mario Mattia — componente del predetto comitato quale esperto in materia di viticoltura e di enologia — ha rassegnato, con lettera in data 27 aprile 1972, le proprie dimissioni;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e procedere alla sostituzione del dott. Mattia con altro membro designato dall'organizzazione sindacale interessata;

Considerato che per effetto di tali dimissioni occorre provvedere alla sostituzione del dott. Mattia con altro esperto in materia di viticoltura e di enologia;

Decreta:

Il prof. Michele Vitagliano, direttore dell'Istituto di industrie agrarie dell'Università degli studi di Bari, è nominato componente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per il restante periodo del quinquennio 7 gennaio 1969-6 gennaio 1974 in qualità di esperto in materia di viticoltura e di enologia, in sostituzione del dott. Mario Mattia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1973
Registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 92

(9692)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1973.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di francobolli del 5° centenario delle prime tre edizioni della « Divina Commedia ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 490, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per il 1972;

Decreta:

Articolo unico.

E' emessa una serie di tre francobolli celebrativi del 5° centenario delle prime tre edizioni della « Divina Commedia », nei valori da L. 50, L. 90 e L. 180.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: per i valori da L. 50 e L. 180, mm. 40 × 30; per il valore da L. 90, mm. 30 × 40; formato stampa: per i valori da L. 50 e L. 180, mm. 36 × 26; per il valore da L. 90, mm. 26 × 36; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 50, otto milioni di esemplari per ciascuno dei valori da L. 90 e L. 180; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

Le vignette dei tre francobolli riproducono il capolettera e i versi iniziali del primo canto della « DIVINA COMMEDIA » nelle tre edizioni, e precisamente: la vignetta del valore da L. 50 riproduce l'incunabulo stampato a Foligno, attualmente conservato presso la biblioteca dell'Accademia dei Lincei in Roma; la vignetta del valore da L. 90, l'incunabulo stampato a Mantova e conservato presso la Casa di Dante in Roma; la vignetta del valore da L. 180, l'incunabulo stampato a Jesi (o Venezia), ma detto comunemente jesino, conservato presso il convento di S. Francesco in Ravenna.

Tutte le vignette sono delimitate da cornici colorate, recanti ai lati e in alto, in chiaro e in carattere moderno, le seguenti leggende: « QUINTO CENTENARIO - EDIZIONE FOLIGNATE - DIVINA COMMEDIA », nel valore da L. 50; « QUINTO CENTENARIO - EDIZIONE MANTOVANA - DIVINA COMMEDIA », nel valore da L. 90; « QUINTO CENTENARIO - EDIZIONE JESINA - DIVINA COMMEDIA », nel valore da L. 180. I tre francobolli recano in basso, nello stesso carattere, la parola « ITALIA » con l'indicazione del valore, rispettivamente « L. 50 », « L. 90 » e « L. 180 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1973
Registro n. 34 Uff. risc. poste telecom., foglio n. 160

(9645)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1973.

Nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche per il personale delle carriere direttive dell'Amministrazione della protezione civile e dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1971, registro n. 15 Interno, foglio n. 106, con il quale in applicazione dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si è provveduto alla modifica delle piante organiche del personale della protezione civile e dei servizi antincendi;

Vista la tabella *A*), lettere *B*) e *C*) nonché la tabella *E*), lettere *C*) e *D*) relative alle carriere ginnico-sportiva e del servizio sanitario, allegate alla legge 8 dicembre 1970, n. 996 sulla protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'amministrazione dello Stato;

Considerato che alla data del 12 dicembre 1972 gli impiegati con qualifica di ispettore generale R.T.A. in attività di servizio erano 14;

Considerato, altresì, che i posti di organico previsti per la qualifica di ispettore capo R.T.A. sono 30 nel 1972, n. 32 nel 1973 e saranno n. 35 nel 1974;

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1971, 15 luglio 1971 e 16 febbraio 1972 registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 16 settembre 1971, 11 ottobre 1971 e 14 aprile 1972 con i quali sono stati portati in diminuzione nel ruolo organico degli ufficiali del ruolo tecnico della carriera direttiva tre posti per effetto dello art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Ritenuta la necessità di provvedere in applicazione degli articoli 60 e 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 alla modifica delle piante organiche e delle denominazioni delle nuove qualifiche delle carriere direttive del personale dell'Amministrazione della protezione civile e dei servizi antincendi;

Decreta:

Sono approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche per il personale delle carriere direttive dell'Amministrazione della protezione civile e dei servizi antincendi:

CARRIERA DIRETTIVA

PIANTA PER L'ATTUAZIONE DELL'ORGANICO

Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo tecnico:

	dal 12-12-1972	dal 1973	dal 1974
Ispettore generale	2	3	4
Ispettore capo	1	2	4
Totale	3	5	8

Ruolo per le qualifiche inferiori a primo dirigente degli ufficiali del ruolo tecnico:

Parametri		dal 12-12-1972	dal 1973	dal 1974
530, 487, 455, 426, 387	Ispettore capo aggiunto	46	48	52
307, 257, 218	Ispettore superiore / Ispettore	139	143	154
	Totale	185	191	206

Ruolo ad esaurimento della carriera ginnico-sportiva:

	dal 12-12-1972	dal 1973
Direttore ginnico-sportivo	—	—

Ruolo per le qualifiche inferiori a primo dirigente della carriera ginnico-sportiva:

Parametri		dal 12-12-1972	dal 1973
530, 426, 387	Direttore ginnico-sportivo aggiunto	1	1
307, 257, 218	Ispettore ginnico-sportivo	2	3
	Totale	3	4

Ruolo ad esaurimento della carriera del servizio sanitario:

	dal 12-12-1972	dal 1973
Direttore del servizio sanitario	—	—

Ruolo per le qualifiche inferiori a primo dirigente della carriera del servizio sanitario:

Parametri		dal 12-12-1972	dal 1973
530, 426, 387	Direttore aggiunto del servizio sanitario	—	1
307, 257, 218	Ispettore sanitario	1	1
	Totale	1	2

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1973

Il Ministro per l'interno
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1973
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 262

(9741)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1973.

Sostituzione di un membro del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto l'art. 5 del proprio decreto 15 dicembre 1971 con il quale il sig. Francesco Mingari, direttore di 2ª classe nelle dogane, venne chiamato ad esplicare le funzioni di segretario aggiunto del collegio consultivo compartimentale di Genova per il quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Considerato che il sig. Francesco Mingari è stato recentemente assegnato ad altro incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla di lui sostituzione nella carica di segretario aggiunto di quel collegio;

Decreta:

Il dott. Gaetano Fundaro, direttore di 2ª classe, funzionario del compartimento doganale di Genova è chiamato, per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, ad esercitare le funzioni di segretario aggiunto del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Genova in sostituzione del sig. Francesco Mingari destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1973
Registro n. 31 Finanze, foglio n. 388

(9748)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1973.

Sostituzione di un componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1967 con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1971, registrato alla Corte dei conti in data 12 agosto 1971 con il quale l'ing. Giuseppe Oriani era stato nominato componente della commissione di cui alle premesse;

Vista la nota n. 209 della Direzione generale della protezione civile del Ministero dell'interno con cui si comunica l'avvenuta sostituzione dell'ing. Giuseppe Oriani con l'ing. Mario D'Ambrosio nella carica di ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico dell'ing. Giuseppe Oriani con l'ing. Mario D'Ambrosio;

Decreta:

L'ing. Mario D'Ambrosio è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione dell'ing. Giuseppe Oriani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 220

(9861)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Nomina dei componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visti gli articoli 7 e 8 del vigente statuto della sezione suddetta relativi alla composizione ed alle modalità di nomina del comitato esecutivo;

Visto il decreto interministeriale in data 27 agosto 1969 con il quale sono stati nominati gli attuali componenti il comitato esecutivo della sezione in parola per il triennio 1969-1971;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il citato organo, per il triennio 1972-1974;

Decretano:

Sono nominati componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, per il triennio 1972-1974, i signori:

Brancatisano dott. Domenico e Cannizzaro dottore Orazio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Polidori dott. Alessandro e Giannella dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Barone dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Capello dott. Carlo, in rappresentanza dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

Camanni dott. Luigi, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Bartolo prof. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(9701)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1973.

Sostituzione degli articoli 1, 7, 8 e 10 del nuovo testo del piano regolatore telegrafico nazionale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1957 relativo alla approvazione del piano regolatore telegrafico nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1957, n. 321;

Visto l'articolo unico del decreto ministeriale 18 novembre 1968 relativo al nuovo testo del piano regolatore telegrafico nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1969, n. 102;

Visto l'art. 14 del citato nuovo piano regolatore telegrafico nazionale, che prevede la revisione del piano stesso;

Considerata l'opportunità, per meglio soddisfare le esigenze di collegamenti per le pubbliche amministrazioni, di unificare le categorie telex e telestato;

Considerato che dal punto di vista tecnico si otterrebbero i seguenti vantaggi:

a) piena interconnessione tra utenti telex e telestato;

b) accesso automatico alla rete internazionale degli utenti telestato;

c) registrazione completa dei dati di addebito;

d) migliore utilizzazione tecnico-economica degli impianti di centrale, rendendosi possibile allacciare gli utenti telestato ad un qualsiasi centinaio della centrale;

Ritenuto opportuno mantenere la distinzione sotto l'aspetto amministrativo fra la categoria degli utenti telex e quella degli utenti telestato;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 2 del codice postale e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 1, 7, 8 e 10 del nuovo testo del piano regolatore telegrafico nazionale, approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1968, vengono sostituiti come segue:

Art. 1. — *Definizione dei servizi telegrafici*

I servizi telegrafici per l'interno e per l'estero, considerati dal presente piano regolatore e gestiti direttamente dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o dati in concessione, comprendono:

a) il servizio telegrafico ad uso del pubblico, di accettazione, trasmissione e recapito dei telegrammi e dei fototelegrammi;

b) il servizio telegrafico TELEX, ad uso dei privati, per lo scambio diretto di messaggi telegrafici fra loro e con gli utenti di cui al successivo punto *c*);

c) il servizio telegrafico TELESTATO, ad uso degli organi delle amministrazioni dello Stato, per lo scambio diretto di messaggi telegrafici fra loro e con gli utenti di cui al precedente punto *b*);

d) i servizi telegrafici speciali ad uso privato.

Art. 7. — *Principali caratteristiche di esercizio dei servizi telegrafici*

Gli impianti destinati all'espletamento dei servizi telegrafici indicati all'art. 1, lettere *a*), *b*), e *c*) devono essere realizzati sulla base delle seguenti caratteristiche di esercizio:

a) Servizio ad uso pubblico:

impiego di telestampanti a zona o a foglio;

proporzionamento dei posti di ricezione di ogni ufficio tale da garantire che le chiamate non ricevute per occupazione degli apparati nell'ora di massimo traffico, non superino per la maggior parte del traffico il 3 per cento del totale delle chiamate entranti;

esclusione dell'appoggio ad altri uffici dei messaggi in caso di indisponibilità del posto chiamato;

proporzionamento dei posti di emissione tale da evitare che la giacenza massima dei telegrammi superi i 15';

ricerca automatica del posto libero nei posti multipli costituenti il gruppo di posti di ricezione di ogni ufficio telegrafico.

b) Servizio telex:

impiego di telestampanti a foglio;

espletamento del traffico « senza attesa »;

adozione di speciali dispositivi di centrale per la registrazione degli elementi necessari per la contabilizzazione e la fatturazione delle singole comunicazioni effettuate da ogni utente;

adozione di dispositivi per l'invio agli utenti delle segnalazioni scritte indicate nel successivo art. 8.

c) Servizio Telestato:

come per il servizio telex.

Per i servizi accessori, tra cui la richiesta della frase di controllo, del margine delle telestampanti e i notiziari speciali, è prevista l'adozione di dispositivi che permettano l'espletamento di tali servizi, gratuiti o in abbonamento, senza determinare limitazione o intralci al traffico delle centrali.

Art. 8. — *Segnalazioni scritte agli utenti*

Le centrali telegrafiche di commutazione automatica devono essere dotate di speciali dispositivi per la registrazione, sui telestampanti di due qualsiasi utenti tra loro collegati, della data-orario di inizio di ciascuna comunicazione.

Il gruppo data-orario deve contenere le indicazioni del mese, giorno, ora, minuti e decine di secondi.

Alla fine della comunicazione deve essere trasmessa all'utente Telex e Telestato chiamante l'indicazione della durata della comunicazione, in minuti e decine di secondi per il servizio telegrafico nazionale e per quello internazionale a selezione diretta di utente.

Nel caso del servizio internazionale a selezione di operatrice e del servizio intercontinentale la durata verrà inviata solo se richiesta dall'utente tramite opportuna segnalazione.

Analoghi dispositivi di centrale devono assicurare la richiesta automatica del nominativo dell'utente chiamato, nonchè l'invio delle espressioni di codice previsti dal C.C.I.T.T. per le condizioni di servizio:

Occupato	OCC
Guasto	DER
Abbonato non più collegato	NP
Connessione non consentita	NA
Mancanza di circuiti	NC

Per gli utenti del servizio Telex e Telestato, quelle segnalazioni, di cui al presente articolo, che occorrono

per poter effettuare automaticamente la contabilità degli addebiti relativi a ciascun utente devono essere registrate anche in centrale.

Art. 10. — *Connessione della rete telegrafica a commutazione con le reti estere*

Il servizio dei telegrammi con l'estero è svolto, di norma:

su collegamenti punto a punto;
sulla rete a commutazione di circuito (Gentex-GX);
sulla rete a commutazione di messaggio (MS).

Per l'espletamento dei servizi sopra indicati sono utilizzati i seguenti impianti:

gli uffici Gentex italiani e, per i transiti (verso uffici non collegati al Gentex), uno o più uffici centrali di ricevimento o di ritrasmissione dei telegrammi nelle sedi dei centri nazionali di Roma e Milano;

un centro di commutazione di messaggio a Roma;

centri di commutazione Gentex a Roma ed uno a Milano;

le vie di comunicazioni internazionali approntate dalla Amministrazione P. T. e dalle concessionarie secondo quanto previsto dalle apposite convenzioni;

la rete telegrafica a commutazione automatica;

la rete telefonica per la trasmissione dei telegrammi da e per gli uffici minori.

Le vie di comunicazione approntate dall'amministrazione e dalle società concessionarie sono, di norma, attestate agli impianti dei centri nazionali secondo le rispettive competenze. Ove è opportuno e conveniente potrà adottarsi una diversa terminazione dei circuiti che risulti in armonia con quanto stabilito dalle rispettive convenzioni.

Il servizio telex e telestato internazionale è svolto per mezzo della rete nazionale a commutazione, tramite i centri nazionali di Roma e Milano, il centro intercontinentale di Roma per il traffico extraeuropeo e le vie di comunicazioni di cui detti centri potranno disporre.

In particolare:

il servizio terminale e di transito da e per i Paesi europei è svolto attraverso la rete a commutazione ed i centri nazionali di Roma e Milano;

il servizio terminale con i Paesi extraeuropei è svolto attraverso la rete a commutazione, i centri nazionali di Roma e Milano ed il centro intercontinentale di Roma;

il servizio di transito fra Paesi europei ed extraeuropei è svolto di norma attraverso i centri nazionali di Roma e Milano ed il centro intercontinentale di Roma;

il servizio di transito in Italia fra Paesi extraeuropei è svolto attraverso il centro intercontinentale e le vie di cui esso può disporre.

Il centro intercontinentale di Roma, provvede:

a garantire i transiti automatici di cui sopra in tutti i casi possibili, adattando le proprie segnalazioni a quella della rete italiana e degli altri centri intercontinentali con i quali sarà interconnesso;

ad assicurare negli altri casi il servizio semiautomatico o manuale, sia per il traffico terminale che per quello di transito;

a fornire tutti i dati necessari per l'addebito delle comunicazioni intercontinentali svolte, sotto forma di zona perforata o di nastro magnetico o di altro supporto che venga ritenuto idoneo dall'Amministrazione P. T.

L'indicazione della durata tassabile della comunicazione deve essere trasmessa all'utente chiamante, alla fine della comunicazione stessa, qualora l'utente medesimo ne faccia richiesta con l'invio della combinazione n. 13 del codice C.C.I.T.T. n. 2, ripetuta 4 volte al termine del messaggio in luogo del normale segnale di fine.

Il centro inoltre deve provvedere in armonia con gli sviluppi della tecnica e secondo le raccomandazioni del C.C.I.T.T. ad assicurare la massima celerità ed efficienza del servizio sia per l'utenza italiana che per il traffico di transito.

Le vie di comunicazione per i traffici verso i Paesi europei devono essere, di norma, attestate ai centri nazionali. I circuiti extraeuropei, ad eccezione di quelli per i quali il servizio sia gestito direttamente dalla Amministrazione P. T., devono essere di norma attestati al centro intercontinentale di Roma. Ove opportuno e conveniente, potrà essere, in casi particolari, prevista una diversa terminazione dei circuiti e l'adozione di tutti i provvedimenti tecnici ritenuti necessari.

Ai fini dell'inserimento del centro intercontinentale di Roma nella rete intercontinentale prevista dal C.C.I.T.T. potranno essere previsti collegamenti diretti fra il centro e centri internazionali installati in altri Paesi europei esclusivamente per lo scambio del traffico telex e telestato extra-europeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1973

Il Ministro: Gioia

(9856)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Ente autonomo del porto di Savona.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 13 della legge 1° marzo 1968, n. 173, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 1968, e successive modificazioni, concernenti la costituzione del collegio dei revisori per il quadriennio 1968-1972;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del collegio suddetto, scaduto il 24 settembre 1972;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati per la ricostituzione del collegio dei revisori;

Decreta:

Fanno parte del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo del porto di Savona:

Membri effettivi:

per il Ministero del tesoro, il dott. Guido Guidotti, con le funzioni di presidente;

per il Ministero della marina mercantile, il dottor Leonetto de Leon;

per il Ministero dei lavori pubblici, il ragioniere capo Armando Mazzola;

per il Ministero delle finanze, il dott. Vittorio Pisano;

il ragioniere capo della prefettura di Savona, Bernardino Zavattaro.

Membri supplenti:

per il Ministero del tesoro, il dott. Lucio Brundu;

per il Ministero della marina mercantile, il dottor Agostino Tiraborelli.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: LUPIS

(9640)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Nomina del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 6 febbraio 1965, con il quale l'on. avv. Enrico Sparapani fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo presidente, atteso l'avvenuto decesso dell'on. avv. Enrico Sparapani;

Viste le designazioni fatte dal prefetto di Ancona;

Decreta:

Il dott. Franco Ferranti è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, in sostituzione dell'on. avv. Enrico Sparapani, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(9637)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1914, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 20 giugno 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(9639)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Cento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara), approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970 e modificato con decreto ministeriale del 3 luglio 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 28 febbraio 1973 e della assemblea dei soci della cassa stessa in data 25 marzo 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' soppresso il comma primo dell'art. 28 dello statuto della Cassa di risparmio di Cento, con sede in Cento (Ferrara).

E' inoltre modificato il comma quarto dell'art. 32 del citato statuto, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

Modifiche statutarie della Cassa di risparmio di Cento

Art. 32, comma quarto: « Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto di appartamenti, nonchè per l'esecuzione di lavori di miglioramento delle abitazioni di proprietà del personale, per uso esclusivo del personale stesso e compresi nella zona di competenza della Cassa, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MALAGODI

(9641)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Perequazione automatica delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914;

Visto l'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, che prevede, tra l'altro, la perequazione automatica delle pensioni spettanti ai dirigenti di aziende industriali;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

Viste le lettere dell'Istituto centrale di statistica numero 22755 del 4 agosto 1971 e n. 19326 del 5 agosto 1972;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1970 e giugno 1971 ed i mesi di luglio 1969 e giugno 1970, è aumentato nella misura del 4,7 per cento;

Accertato che il suddetto indice, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1971 e giugno 1972 ed i mesi di luglio 1970 e giugno 1971, è ulteriormente aumentato nella misura del 5,5 per cento;

Considerato che a norma del combinato disposto dell'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, e dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, le pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1972 e dal 1° gennaio 1973, nella misura pari ai rispettivi aumenti percentuali dell'indice anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, le pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 4,7 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente articolo le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1971, salvo i trattamenti minimi.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, le pensioni dovute dall'Istituto di cui al precedente articolo, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 5,5 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente articolo le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1972, salvo i trattamenti minimi.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(9820)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Criteri per il riconoscimento presso l'I.N.P.D.A.I. dei periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, concernente il riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Ritenuta la necessità di stabilire i criteri per il suddetto riconoscimento;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Decreta:

Art. 1.

Le anzianità contributive derivanti dai trasferimenti di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, si cumulano, per periodi che non si sovrappongono, con quella maturata presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

In caso di sovrapposizione sono rimborsate all'iscritto le corrispondenti somme trasferite; in caso di morte dell'iscritto il rimborso spetta ai superstiti beneficiari delle prestazioni previdenziali.

Qualora la sovrapposizione si verifichi per un periodo per il quale operino contrazioni di anzianità contributiva ai sensi del regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, le anzianità contributive derivanti, per il periodo stesso, dai trasferimenti di cui al primo comma del presente articolo, sono utilizzate, fino a concorrenza della contrazione operata, calcolando la maggiore quota di pensione relativa secondo le percentuali di commisurazione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I contributi relativi a periodi sovrapposti e non utilizzati ai sensi del precedente comma sono rimborsati agli aventi diritto a norma del secondo comma del presente articolo. Qualora siano stati, in base a quanto previsto dal comma precedente, utilizzati parzialmente, il rimborso sarà proporzionale.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, è ammesso, anche agli effetti della determinazione della retribuzione annua pensionabile, nei limiti del massimale vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il cumulo, ai fini delle corrispondenti prestazioni dell'Istituto medesimo, dei contributi trasferiti con quelli esistenti, per lo stesso periodo, presso l'Istituto, nel caso in cui la contribuzione sia affluita contestualmente alla gestione di provenienza ed all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali per periodi di lavoro con qualifica dirigenziale in settori per i quali era obbligatoriamente previsto il frazionamento della contribuzione.

Le anzianità contributive complessive di cui al primo e terzo comma del presente articolo sono utili ai fini dell'insorgenza del diritto alle prestazioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Sulla quota parte di pensione derivante dalle anzianità contributive acquisite in forza dei trasferimenti di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ivi comprese quelle utilizzate ai sensi del terzo comma del presente articolo, non si applicano i coefficienti di cui alla tabella *A* allegata al regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sostituita da quella prevista dall'art. 8 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Art. 2.

Ferme restando le norme che disciplinano, in generale, le pensioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, le anzianità contributive acquisite in forza dei trasferimenti di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, ivi comprese quelle risultanti ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del presente decreto e salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso articolo, sono valutate secondo le percentuali di commisurazione applicate nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I contributi volontari trasferiti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali in base all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, anche se utilizzati ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, sono valutati secondo i criteri vigenti per tale forma di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Ai fini della determinazione della pensione, per le anzianità contributive acquisite in forza dei trasferimenti di cui ai commi precedenti si applica la stessa retribuzione annua pensionabile stabilita per le anzianità contributive maturate presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 3.

Gli effetti dei riconoscimenti di cui all'art. 27 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono operanti dal primo giorno del mese nel corso del quale l'interessato abbia presentato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali la richiesta del riconoscimento medesimo.

Art. 4.

Il cumulo delle anzianità contributive di cui all'articolo 1 del presente decreto opera anche agli effetti della pensione di anzianità estesa ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1973, n. 44, agli iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Ai fini della determinazione della pensione di anzianità si osservano le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: Coppo

(9822)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10022)

Vacanza delle cattedre di igiene e di radiologia presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre di igiene e di radiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10023)

Vacanza della cattedra di tecnica del restauro presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano è vacante la cattedra di tecnica del restauro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10028)

Vacanza della cattedra di storia dell'arte presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università abruzzese « G. D'Annunzio » è vacante la cattedra di storia dell'arte, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10029)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 305, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 16 giugno 1971 dal prof. Failla Vincenzino avverso l'esclusione del concorso a posti di preside nei licei, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1969.

(9751)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1973, registro n. 37 Finanze, foglio n. 297, è stato accolto il ricorso straordinario proposto, in data 6 giugno 1967, dal segretario Lo Giudice Giuseppe contro il provvedimento del 26 gennaio 1967, con il quale fu respinta la sua domanda prodotta il 10 novembre 1966 per ottenere la concessione dell'assegno personale ai sensi dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pari alla differenza fra lo stipendio attribuitogli a seguito del di lui inquadramento nel ruolo del personale di concetto amministrativo-contabile con la qualifica di segretario (ex coefficiente 271) e lo stipendio di cui era in godimento nella qualifica di assistente superiore (ex coefficiente 325) nel ruolo del personale della carriera esecutiva della stessa amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(10035)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 385-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 385-VI », a suo tempo assegnati alla ditta A.A.R. - S.n.c. di Dino Todescato & Figlio, con sede in Vicenza, via Borgo Casale n. 54.

(9966)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1803-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1803-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Crotti & C., con sede in Valenza (Alessandria), via della Repubblica n. 107.

(9967)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1823-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1823-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Grassano Ezio, con sede in Valenza (Alessandria) via Vicenza n. 9.

(9968)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1768-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1768-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Conti Alessandro, con sede in Bassignana (Alessandria), via Mazzini n. 3.

(9969)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1776-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1776-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Turetta Roberto, con sede in Valenza (Alessandria), viale Padova n. 32.

(9970)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1886-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1886-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Cassina Pier Giorgio, con sede in Valenza (Alessandria), via Repubblica n. 5/L.

(9972)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1831-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1831-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Moretto & Varliero, con sede in Valenza (Alessandria), via Garibaldi n. 61.

(9973)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1819-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1819-AL », a suo tempo assegnati alla ditta Zilioli Battista, con sede in Ticineto Po (Alessandria), via Trieste n. 37.

(9974)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1748-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1748-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Conta Adelmo, con sede in Lu Monferrato (Alessandria), via del Tenente n. 14.

(9975)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 507-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 507-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Nicoletti Antonio, con sede in Trissino (Vicenza), via Garibaldi n. 7.

(9976)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 24-UD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 24-UD », a suo tempo assegnato alla ditta Tonizzo Marcella, con sede in Udine, piazza XX Settembre n. 4.

(9977)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 21-TS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 21-TS », a suo tempo assegnati alla ditta Fano Leone, con sede in Trieste, via S. Nicolò n. 36.

(9978)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 362-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati gli otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 362-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Golzato & Gasperotto, con sede in Bassano del Grappa, via S. Fortunato n. 5.

(9979)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 135-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 135-TO », a suo tempo assegnati alla ditta Menegatti Arnaldo, con sede in Torino, corso Regina Margherita n. 90-*b*.

(9980)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 168-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 168-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Tagliapietra & Beretta, con sede in Jerago (Varese), via per Besnate n. 1.

(9981)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 25-BZ »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 25-BZ », a suo tempo assegnati alla ditta Lercher Ernesto, con sede in Bolzano, via Rencio n. 27.

(9982)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 139-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 139-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Riva Cesare di Pastori R. & Figini A., con sede in Milano, via S. Pietro dell'Orto n. 17.

(9983)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 26-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 26-NA », a suo tempo assegnati alla ditta Linguiti Vincenzo, con sede in Napoli, via A. Scialoia n 20.

(9984)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 88-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 88-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Faggioli Francesco, con sede in Bologna, via Castagnoli n. 6.

(9985)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 21-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 21-BO », a suo tempo assegnati alla ditta Renazzi Mario, con sede in Bologna, via Clavature n. 1.

(9986)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 193-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 193-NA », a suo tempo assegnati alla ditta Filipponi Giuseppe, con sede in Napoli, via Eletto Starace n. 9.

(9987)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 9-SS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 9-SS », a suo tempo assegnato alla ditta Arosio Dante, con sede in Sassari, via Bertolinis n. 6.

(9988)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1900-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1900-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Maragno Romeo, con sede in Valenza (Alessandria), via M. del Pero n. 9.

(9989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 20 luglio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,40	581,40	582 —	581,40	582 —	—	581,20	581,40	581,40	581,40
Dollaro canadese	581,75	581,75	580 —	581,75	582,50	—	581 —	581,75	581,75	581,75
Franco svizzero	206,08	206,08	205,25	206,08	205,80	—	205,32	206,08	206,80	206,08
Corona danese	105,78	105,78	106 —	105,78	106,70	—	105,77	105,78	105,78	105,78
Corona norvegese	110,30	110,30	112 —	110,30	110,30	—	110,10	110,30	110,30	110,30
Corona svedese	144 —	144 —	143,50	144 —	143,80	—	144 —	144 —	144 —	144 —
Fiorino olandese	226,19	226,19	225,25	226,19	226 —	—	225,75	226,19	226,19	226,19
Franco belga	16,40	16,40	16,45	16,40	16,40	—	16,38	16,40	16,40	16,40
Franco francese	143,20	143,20	145,25	143,20	143 —	—	143 —	143,20	143,20	143,20
Lira sterlina	1473,90	1473,90	1474 —	1473,90	1475,50	—	1472,50	1473,90	1473,90	1473,90
Marco germanico	251,16	251,16	251 —	251,16	250,70	—	250,45	251,16	251,16	251,16
Scellino austriaco	34,06	34,06	34,10	34,06	34,10	—	34,08	34,06	34,06	34,06
Escudo portoghese	26,54	26,54	26,20	26,54	26,15	—	26 —	26,54	26,54	26,54
Peseta spagnola	10,26	10,26	10,30	10,26	10,10	—	10,2450	10,26	10,26	10,26
Yen giapponese	2,1950	2,195	2,24	2,1950	2,30	—	2,20	2,1950	2,19	2,19

Media dei titoli del 20 luglio 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	102,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,725
» 5 % (Ricostruzione)	95,625
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,700
» 5 % (Città di Trieste)	96,525
» 5 % (Beni esteri)	92,350
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,050
» 5,50 % » » 1968-83	93,850
» 5,50 % » » 1969-84	99,950
» 6 % » » 1970-85	97,050
» 6 % » » 1971-86	96,950
» 6 % » » 1972-87	96,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,325
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,45
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 luglio 1973

Valuta	
Dollaro USA	581,30
Dollaro canadese	581,375
Franco svizzero	205,70
Corona danese	105,775
Corona norvegese	110,20
Corona svedese	144 —
Fiorino olandese	225,97
Franco belga	16,39
Franco francese	143,10
Lira sterlina	1473,20
Marco germanico	250,805
Scellino austriaco	34,07
Escudo portoghese	26,27
Peseta spagnola	10,252
Yen giapponese	2,197

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a quattrocentonovantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione di detto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, con il quale, fra l'altro, è istituito il ruolo ordinario del personale di concetto dei segretari del Ministero di grazia e giustizia;

Considerato che alla data del 30 aprile 1973 nel ruolo organico della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono inquadrati n. 823 funzionari in soprannumero;

che nel ruolo di concetto ad esaurimento sono presenti, alla stessa data, n. 1.369 funzionari;

che, pertanto, dei 2.782 posti di organico dell'istituito nuovo ruolo dei segretari, debbono essere lasciati indisponibili n. 2.192 posti;

che dei residui 590 posti, in relazione alle attuali esigenze di servizio degli uffici giudiziari si ritiene di provvedere alla copertura mediante pubblico concorso di quattrocentonovantadue posti, osservate le riserve di legge;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con il quale è stato stabilito, fra l'altro, il programma degli esami per l'accesso al ruolo di concetto dei segretari del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattrocentonovantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

6) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali Ufficio 2°, e redatta su carta da bollo, dovrà essere presentata o fatta pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno scolastico o dell'istituto — statale o legalmente riconosciuto — in cui lo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere *autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art.* 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, nè si terrà conto delle domande nelle quali, alla data di scadenza del termine sopra indicato, risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti o l'autenticazione della firma.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, può essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

L'esame consterà di due prove scritte e un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo dello Sport, EUR, alle ore 8 dei giorni 11 e 12 dicembre 1973.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove di esame, nella sede e nel giorno indicati nel precedente comma, dato che nessuna convocazione personale sarà fatta al riguardo.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio, saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscono il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilasciata su carta da bollo ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 9 e 11 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa da bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato di godimento dei diritti politici;

certificato medico;

certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a segretario in prova, con diritto al trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Roma, addì 12 giugno 1973

p *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1973
Registro n. 29, foglio n. 191.

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;
Nozioni di ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria

Colloquio

Le materie oggetto delle prove scritte ed inoltre:
Nozioni generali di diritto e procedura civile;
Nozioni generali di diritto e procedura penale;
Nozioni di contabilità dello Stato;
Nozioni di statistica giudiziaria.

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

(Schema di domanda da redigersi in carta da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio 2° - ROMA

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a (provincia di .) in via . . (cap .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattrocentonovantadue posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1973.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . il giorno . . (1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo . . .,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2) . .,

d) ha riportato (3)

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . . presso . . . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: (5) . . . .

Data . . . .

Firma: (6) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione, di precedenti rapporti di impiego;

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficali indicati nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(9664)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto interministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1973 (registro n. 4, foglio n. 64) con il quale sono state determinate le dotazioni organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli del personale della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 prima citato;
Considerata la necessità di ricoprire le vacanze esistenti nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della direzione generale dell'aviazione civile, detratta l'aliquota prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 prima citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventuno posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della direzione generale dell'aviazione civile.

Tre dei posti predetti sono riservati agli impiegati della carriera di concetto della direzione generale stessa, i quali rivestano la qualifica di segretario capo od equiparata ovvero di segretario principale od equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se forniti di una delle lauree elencate nell'art. 2, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 menzionato nelle premesse.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in economia e commercio o titolo equipollente: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze politiche o titolo equipollente.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego stesso presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni per i profughi dai territori di confine, dall'Africa italiana, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, dalla Somalia, dai territori esteri e da quelli sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

3) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa;

4) a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 14 dicembre 1966, n. 1404;

5) a 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1967, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia;

f) per i mutilati ed invalidi civili o del lavoro;

g) per gli orfani di guerra, dei caduti per servizio e dei caduti sul lavoro;

h) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

i) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

l) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla lettera *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa.

I benefici di cui ai numeri 1) e 2) predetti si cumulano tra loro purchè, complessivamente, non siano superati i 40 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Gli aspiranti faranno pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, piazzale degli Archivi - 00100 Roma EUR - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da lire 500, secondo il modello allegato al presente decreto firmata dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo di nascita e la data (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o lingue scelte a titolo facoltativo, specificando altresì se intende sostenere anche la relativa prova scritta facoltativa.

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale, quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'Ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di apppartenenza.

Art. 5.

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo in Roma, nella sala conferenze della Stazione Termini, via Giolitti, 34, nei giorni 25, 26 e 27 settembre 1973, con inizio alle ore 8,30.

Il successivo giorno 28 è destinato all'espletamento delle prove scritte facoltative di lingua straniera che si svolgeranno nella sede della direzione generale citata, piazzale degli Archivi, EUR, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno per sostenere le prove scritte nelle sedi e nei giorni suindicati.

L'avviso per la presentazione del colloquio sarà dato ai candidati non meno di 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

fotografia recente applicata su carta da bollo recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

tessera postale o patente automobilistica;

porto d'armi o passaporto o carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di un colloquio, oltre alle prove scritte facoltative di lingue straniere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Il colloquio verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio cui si aggiunge quello eventualmente attribuito ai sensi del comma seguente.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 15, purché in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11. Per il termine predetto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4, terzo comma.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 4, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

Le graduatorie di merito una per il gruppo di candidati indicati nel primo comma dell'art. 1 e l'altra per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva prevista dall'art. 7.

La graduatoria unica dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, tenendo presenti altresì le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e la ripartizione dei posti stabilita nell'art. 1.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di attribuire i posti destinati ai candidati di cui al secondo comma dell'art. 1 che non venissero coperti, agli idonei dell'altro gruppo di candidati, secondo l'ordine di graduatoria.

Le graduatorie predette e quelle degli idonei oltre i vincitori, una per ciascun gruppo di candidati, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della direzione generale citata e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego, anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n 2 del Bollettino Ufficiale della menzionata direzione generale del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 10/10 complessivamente, con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore; correzione non ammessa;

campo visivo e senso cromatico: normali;

udito: voce afona percepita alla distanza di mt. 8 da ciascun orecchio; statura minima: mt. 1,60.

Coloro che abbiano superato i 40 anni di età alla data della visita, dovranno possedere l'acutezza visiva di 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica, purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a tre diottrie e sia efficace e tollerata.

Rimangono immutati gli altri requisiti precisati, salvo l'udito per il quale è richiesta la seguente misura minima: voce afona percepita alla distanza di mt. 8 complessivamente e a non meno di mt. 2 dall'orecchio peggiore.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 10 da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati e gli invalidi, si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale o in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da lire 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare inoltre che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, in carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati di sesso maschile produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati, dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia od estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma.

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti, col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9;

Anche per il termine perentorio indicato nel primo comma del presente articolo valgono le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 4.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini, i candidati che avranno superato la prova orale, dovranno produrre allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti di seguito elencati:

1) i candidati di cui al n. 5), lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *h*) ed *i*), del citato art. 3 nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 6-*ter* rilasciato secondo i casi dell'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati poli-

tici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato in bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al n. 3) del presente articolo: certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

5) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

6) i candidati di cui al n. 2) del precedente art. 3: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, in bollo, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, rilasciata dal prefetto di Roma.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno presentare anche un certificato rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

7) i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

8) i mutilati ed invalidi del lavoro e gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco, ai sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

10) i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente numero 9) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

12) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

13) i concorrenti dipendenti statali non di ruolo: certificato, di data non anteriore a 3 mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, in bollo, dell'amministrazione di appartenenza, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non sarà ripresentato per gli effetti dell'art 10;

14) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione, in bollo, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori saranno nominati direttori in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

L'Amministrazione può conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di 1/10 dei posti a concorso.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati, decadranno dalla nomina.

I vincitori verranno, di massima, assegnati alle seguenti sedi nel numero a fianco di ciascuna indicato: Roma-Fiumicino 4, Roma-Ciampino 2, Roma-Urbe 1, Napoli 3, Palermo 2, Catania 1, Brindisi 1, Rimini 1, Alghero 2, Cagliari 1, Torino 1, Ronchi dei Legionari 1, Firenze 1.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi 6, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi 6 nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari della direzione generale dell'aviazione civile dirigenti o direttivi, questi ultimi con qualifica non inferiore ad ispettore capo od equiparata, membri.

Alla commissione verranno aggregati membri aggiunti per le lingue straniere di cui al successivo art. 15, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale predetta.

Art. 15.

Le prove di esame si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

prove scritte obbligatorie:

1) diritto amministrativo;

2) diritto della navigazione aerea;

3) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

la prova orale verterà su:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto privato (codice civile: libro primo titoli 1° e 2°; libri terzo e quarto; libro quinto titoli 5° e 6°; libro sesto titolo 1°, titolo 2° capo 1° e capo 2° sezioni 1ª, 2ª; 6ª: titoli 3°, 4° e 5°);

c) convenzioni internazionali relative all'aviazione civile la C.E.A.C.;

d) stato giuridico degli impiegati civili (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere) e degli operai dello Stato;

e) elementi di diritto penale (libro primo titoli 2°, 3° e 4°; libro secondo titolo 2° e titolo 7° capitolo III);

f) elementi di statistica;

g) ordinamenti della direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Aero club d'Italia; cenni sull'Ente nazionale della gente dell'aria;

h) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento giuridico ed economico dall'inglese e dal francese, secondo quanto indicato dal candidato nella domanda di ammissione nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa; con le stesse modalità, il candidato potrà sostenere la prova facoltativa nelle altre lingue eventualmente indicate nella domanda di ammissione come precisato nell'art. 6 del bando.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 228

Schema della domanda
di ammissione su carta
da bollo da L. 500

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio - Ufficio 11 - Personale - Piazzale degli Archivi - ROMA EUR.

Il sottoscritto dott . . nato a . (provincia di) . . domiciliato in . (provincia di . . via . . n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a ventuno posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . presso l'Università di . il . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari dichiara (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di . . dal . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . .).

Per la prova obbligatoria; orale di lingua straniera sceglie la lingua . . (chiede altresì di sostenere anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere a titolo facoltativo la prova scritta e/o orale anche nelle seguenti lingue).

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo .

Data . . .

Firma .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

(9878)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, per la ammissione alla ferma volontaria di anni 5 di duecentosettanta ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371, concernente il trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale in data 20 aprile 1973 con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni cinque di duecentosettanta ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione incaricata di procedere alla valutazione dei titoli ed alla formazione delle graduatorie degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare aspiranti all'ammissione alla ferma di anni cinque di cui all'art. 1 del decreto ministeriale citato nelle premesse:

Presidente:

De Luca Sante, colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo.

Membri:

Angeli Guido, colonnello del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente effettivo;

Pilosu Giuseppe, tenente colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo;

Giusti Alberto, tenente colonnello del genio aeronautico, ruolo chimici, in servizio permanente effettivo;

Caporello Aldo, maggiore del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, in servizio permanente effettivo.

Segretario e membro supplente:

Leone Emanuele, capitano del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, in servizio permanente effettivo.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Roma, addì 13 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1973
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 187

(10016)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 926 del 6 giugno 1972 con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1969;

Vista la nota datata 24 maggio 1972 del dott. Michele Truncali con cui comunica di accettare la nomina a medico condotto titolare del consorzio medico Torricella in Sabina-Belmonte Sabino;

Visto che il dott. D'Alessandro Valerio, vincitore della 2ª condotta medica del comune di Contigliano è da considerarsi rinunciatario della condotta predetta per decorrenza di termini;

Vista la nota datata 7 luglio 1972 con cui il dott. Gianfranco Servili ha comunicato di rinunciare alla condotta medica consorziata Collalto-Collegiove-Nespolo della quale era risultato vincitore;

Vista la nota dell'11 luglio 1972 con cui il dott. Vittorio Cutilli, vincitore della condotta medica del comune di Orvinio rinuncia alla stessa per motivi personali e familiari;

Visto che il dott. Antonio Celli, che segue in graduatoria, interpellato dal comune di Contigliano ad assumere servizio presso la 2ª condotta medica di quel comune, risulta rinunciatario per decorrenza di termini;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati che seguono in graduatoria tenendo conto di quanto in premessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Decreta:

I seguenti candidati che seguono in graduatoria sono dichiarati vincitori delle condotte ciascuna a fianco indicate:

1) Truncali Michele: condotta medica consorziata Torricella Sabina-Belmonte;

2) Cianci Giuseppe: 2ª condotta medica del comune di Contigliano;

3) Cutilli Vittorio: condotta medica consorziata Collalto-Collegiove-Nespolo.

Rieti, addì 29 dicembre 1972

Il medico provinciale: DEL RUSSO

(9886)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1973, n. **14.**

Provvedimenti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 5 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza, la durata dell'esercizio finanziario relativo al bilancio di previsione 1972 è protratta fino al 31 dicembre 1973.

Art. 2.

In conformità delle deliberazioni adottate il 15 dicembre 1972, n. 2136-*bis* dalla Giunta regionale ed il 14 febbraio 1973, n. 8 dal Consiglio regionale, nello stato di previsione dell'entrata della Regione per l'esercizio finanziario 1972 è istituito il capitolo 31-*bis* con la seguente denominazione: « Assegnazione statale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » per l'ammontare di L 750 milioni.

Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1972 è istituito il capitolo 79-*bis* con la seguente denominazione: « Assegnazione statale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo in agricoltura ».

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972, il capitolo 59 è così modificato: « Erogazione per l'anno 1972 di contributi straordinari previsti da disposizioni legislative regionali agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione » per l'ammontare di L 765 milioni.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori di interesse regionale, limitatamente al periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 1972, contributi corrispondenti ai minori introiti determinati dal rilascio di abbonamenti a tariffa preferenziale.

Qualora lo stanziamento disposto dall'art. 5 della presente legge non sia sufficiente a coprire l'ammontare delle richieste dei concessionari, i contributi regionali sono proporzionalmente ridotti.

Circa le altre modalità di determinazione e di erogazione dei contributi medesimi, resta fermo quanto stabilito dalla deliberazione n. 1932 in data 6 dicembre 1972 della Giunta regionale.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo previsti in L 765 milioni fanno carico al capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1972.

Art. 6.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi, a fini di incentivazione, per mostre, manifestazioni, convegni, nei limiti dei fondi allo scopo stanziati nei bilanci proporzionandoli all'importanza delle iniziative stesse.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 30 giugno 1973

TOMELLERI

(9802)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 giugno 1973, n. **12.**

Proroga delle norme di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, a favore dei lavoratori disoccupati che frequentano i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento Fiat nel Molise nell'anno 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, concernenti l'integrazione dell'assegno giornaliero di cui all'art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, sono prorogate a favore dei lavoratori disoccupati che frequentano nel 1973 i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento Fiat nel Molise.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L 80.000.000, si provvederà utilizzando, per lire 16.000.000, i fondi del capitolo 66 — parte uscite — del bilancio della Regione per l'anno 1972, « Contributi a corsi di perfezionamento per la qualificazione del personale nel campo dei servizi sociali legge regionale n. 4 del 16 febbraio 1972 », e, per la differenza di L. 64.000.000, i fondi del capitolo 62-*bis* — parte uscite — del bilancio della Regione per l'anno 1973, « Attività di formazione e addestramento professionale e contributi a favore dei lavoratori che frequentano i corsi speciali Fiat ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 13 giugno 1973

D'UVA

(9804)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.